



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO
SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Via Mur di Cadola, 12 - 32100 BELLUNO Tel. 0437931814 C.F. 93049270254
www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO
Prot. 0001250 del 30/03/2019
06-06 (Uscita)

Belluno, 30 marzo 2019

Registro contratti n. 8
CIG ZE62715256
CODICE UNIVOCO UFLE 0 Z

CONTRATTO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PULMINO

TRA

L'Istituto Comprensivo Statale "TINA MERLIN" di Belluno, con sede in Belluno, Via Mur di Cadola n. 12, C.F. n. 93049270254, rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof.ssa CODOGNO Bruna, nata a Tramonti (SA) il 23/11/1964, domiciliata per la sua carica presso l'Istituto medesimo, d'ora innanzi denominata «**Parte committente**»

E

la **Ditta B&B Service Soc. Coop. Arl** ubicata e con sede legale a Pietrasanta (LU) Piazza Carducci, n. 18, P.I. n. 01600300469, legalmente rappresentata dal signor Bigi Federico, nato a Viareggio (UD) il 20/03/1970 (di seguito chiamato con semplicità **Contraente**)

Premesso che

- Si intende realizzare un viaggio di istruzione scolastica, finalizzata alla formazione ed alla miglioramento culturale degli Alunni di questo Istituto;
- Considerato che sono state individuate le risorse finanziarie, giusta allocazione delle medesime nelle relative poste del Programma Annuale della Istituzione scolastica, c.d. «Bilancio di Previsione»;
- Ritenuta la necessità di fornire agli Alunni un'adeguata e concreta conoscenza culturale dei luoghi oggetto della visita, coniugati con l'aspetto storico, geografico, geologico ed orografico del territorio interessato;
- Rilevato che non sussistono condizioni ostative alla realizzazione del progetto "de quo", sia con riferimento alle risorse economiche che agli scopi Istituzionali perseguiti dall'Istituzione scolastica;
- Visto che del progetto in questione è stata data ampia e diffusa informazione a tutti Organi collegiali e non dell'Istituzione scolastica che, conseguente alla proposta, ne hanno perfezionato l'approvazione;

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

La parte Committente affida alla **Ditta B&B Service Soc. Coop. Arl** ubicata e con sede legale a Pietrasanta (LU) Piazza Carducci n. 18 l'incarico per l'effettuazione del trasporto a mezzo pulmino per le uscite programmate, come di seguito riportato

- LIMANA (BL) Apidolomiti il 10.04.2019 – Scuola Primaria "E. Rudio" Fiammoi
- SELVA DI CADORE (BL) il 14.05.2019 – Scuola Primaria "L. Dal Pont" Quartier Cadore

Articolo 2 - Natura e causa del contratto

Il contratto stipulato tra Committente ed il Fornitore del servizio ai fini dell'esecuzione della prestazione in oggetto è un contratto di servizio per il trasporto di persone, con il quale il Contraente assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento del servizio di trasporto regolato dall'art. 1678 del c.c..

La causa contrattuale è regolata dall'art. 1325 c.c..

Art. 3 - Assunzione dell'appalto dell'area di rischio

Il Contraente ex art. 1681 c.c., risponde dei sinistri che colpiscono le persone trasportate.

Il Contraente dichiara di possedere i requisiti previsti dalla C.M. n. 291 del 14/10/1992 ed in particolare

1. che il pulmino è in regola con tutti i requisiti di sicurezza richiesti dalla vigente normativa per la circolazione di automezzi per il trasporto pubblico, ed è stato sottoposto alle previste revisioni presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Articolo 4 – Referente scolastico per il Progetto

La parte Committente designa quale proprio Responsabile e Referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione ed al raggiungimento dello scopo del progetto di cui trattasi la Maestra Belli Ilaria per la scuola Primaria di Fiammoi e la Maestra Borca Giuseppina per la scuola Primaria di Mur di Cadola con la quale la parte Contraente dovrà rapportarsi per ogni dettaglio o soluzione di questioni che dovessero insorgere.

A conclusione del progetto la Docente sarà tenuta a produrre una relazione finale dettagliata alla Dirigente scolastica circa l'attività svolta, indicando anche le situazioni pregiudizievoli, che in ipotesi si possono essere verificate, per gli Alunni e per lo stesso progetto culturale.

Articolo 5 – Modalità e termini dello svolgimento del servizio

Il servizio di trasporto, per le gite indicate all'art. 1 del presente contratto, si svolgerà secondo il programma sotto riportato:

SCUOLA PRIMARIA DI FIAMMOI – 10.04.2019

- Ore 8.45 partenza dalla Scuola Primaria di Fiammoi
- Ore 9.15 arrivo presso l'Apidolomiti di Limana
- Ore 11.30 partenza da Limana
- Ore 12.30 rientro alla Scuola Primaria di Fiammoi

SCUOLA PRIMARIA DI QUARTIER CADORE – 11.04.2019

- Ore 8.00 partenza dalla Scuola Primaria di Quartier Caore
- Ore 9.00 arrivo a Selva di Cadore e visita al Museo
- Ore 14.00 partenza da Selva di Cadore
- Ore 15.30 rientro alla Scuola Primaria di Quartier Cadore

Articolo 6 – Caratteristiche del servizio ed oneri a carico del Contraente e del Committente

Sono a carico della parte Contraente il Noleggio di pulmino con n. 20 posti con conducente per la scuola primaria di Fiammoi ed un pulmino da 25 posti più conducente per la scuola primaria di Quartier Cadore compresi i pedaggi autostradali ed parcheggi.

Articolo 7 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Per la prestazione di cui all'art.1 del presente contratto la parte Committente verserà alla **Ditta B&B Service Soc. Coop. Arl l ubicata e con sede legale a Pietrasanta (LU) Piazza Carducci n. 18**, a seguito di emissione di fattura elettronica il costo del noleggio pullman di € **434,50 IVA compresa**

Articolo 8 – Tracciabilità

Il Contraente, fornitore del servizio, in ossequio alle previsioni recate dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata legge.

Il fornitore del servizio incaricato comunica i dati del predetto conto corrente nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il mancato utilizzo da parte del fornitore del servizio dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione "ope legis" del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della legge n.136/2010. Il CIG da riportare nelle fatture, è quello riportato nell'oggetto del presente atto.

Articolo 9 - Utilizzo del nome, del logo o degli elementi identificativi dell'Istituzione scolastica

È fatto divieto al Fornitore del servizio dell'utilizzo diretto o la spendita del nome e/o del logo o di ogni segno identificativo dell'Istituzione scolastica committente per scopi pubblicitari o di promozione propri del fornitore del servizio.

Il verificarsi di tale ipotesi dovrà essere definita mediante uno specifico accordo scritto tra le parti.

Articolo 10 - Recesso unilaterale dal contratto

L'Istituzione scolastica e la parte fornitrice del servizio possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo di posta certificata, meglio individuata con l'acronimo P.E.C. con preavviso di almeno 5 giorni.

In caso di recesso a norma del comma precedente Parte fornitrice del servizio corrisponderà a titolo risarcitorio all'Istituzione scolastica l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso. Si concorda che, in conformità a quanto disposto dall'art.1671 del codice civile in materia di appalto, in caso di recesso di Parte committente la stessa corrisponderà all'Istituzione scolastica un'ulteriore somma quale indennizzo per il recesso quantificata in 2% del corrispettivo complessivo previsto dal contratto.

Articolo 11- Trattamento dei dati personali

L'Istituzione scolastica provvede al trattamento, alla diffusione, alla comunicazione ed all'informazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento e raggiungimento dei propri fini istituzionali, in attuazione della legge n. 675/96, recante le norme di «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

I dati forniti dalla Ditta B&b Service Soc. Coop. Arl, giuste le previsioni recate dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, rubricato "Codice in materia di protezione dei dati personali", potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di istituto.

In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 D.lgs. n. 196/2003.

La Parte fornitrice del servizio si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Istituzione scolastica esclusivamente ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 12 – Riservatezza

Tutti i dati di cui l'Istituto scolastico venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente affidamento verranno trattati nel rispetto delle previsioni recate dall'art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13 - Clausola penale per prestazione non eseguita ex art. 1382 c.c.

Al verificarsi dell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto in oggetto la parte inadempiente sarà tenuta, in relazione alle previsioni recate dall'art. 1382 c.c., al pagamento della somma equivalente al valore della fornitura dei beni o dei servizi a titolo di penale a favore dell'altra parte. La concordata pattuizione consente di escludere sin d'ora il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Art. 14 - Clausola penale per ritardo nell'adempimento ex art. 1382 c.c.

Al verificarsi dell'ipotesi semplice ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, la parte in mora, in ossequio alle previsioni recate dall'art. 1382 c.c., sarà obbligata all'adempimento della prestazione contrattuale assunta con il presente contratto ed al ristoro all'altra parte della somma di € 5,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione o fornitura del servizio.

La concordata pattuizione consente di escludere sin d'ora il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Articolo 15 – Esclusione di reati penali

Il servizio affidato al Contraente deve garantire la tutela degli Alunni da ogni pregiudizio, anche solo in ipotesi, ed è subordinato alla verifica da parte dell'istituzione scolastica dei presupposti idonei ad escludere, in capo al legale rappresentante dell'Agenzia, l'ipotesi di condanna per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che abbiano comportato contatti diretti e regolari con minori.

Il Contraente dovrà fornire i dati identificativi del personale addetto alla guida ai fini degli accertamenti di rito e l'acquisizione, da parte della Scuola, delle relative certificazioni rilasciate dai competenti Uffici Giudiziari

Articolo 16 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo nel modo "*ut supra*", indicato, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale giuste le previsioni recate dall'art.806 e ss. del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà sede a Belluno.

Il Collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, sarà designato di comune accordo dalle parti. Al verificarsi dell'ipotesi di disaccordo tra le stesse parti o di mancata nomina del Presidente, lo stesso ruolo sarà ricoperto dal Presidente del Tribunale di Belluno. Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Belluno.

Articolo 17 - Registrazione e spese

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 5, comma 2°, e dell'art. 39 del d.P.R. n. 131/86.

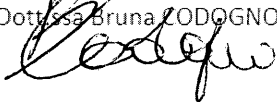
Le spese inerenti al presente contratto sono a carico di Parte Committente.

Articolo 18 – Trasparenza amministrativa e obblighi di pubblicazione

Giusta le previsioni recate in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, il presente contratto sarà pubblicato nel sito dell'Istituzione scolastica in ossequio alle previsioni recate dal combinato disposto di cui al D.L. 33/2013, dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 1, comma 32, della legge 06 novembre 2012, n. 190, nonché delle disposizioni di cui al D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Bruna ZODGNO



PER LA PARTE
FORNITRICE DEL SERVIZIO
Bigi Federico